



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Edilizia Privata e Condono

ORDINANZA N. 75 DEL 06/07/2017

OGGETTO: ALFAIOLI GIUSEPPINA. APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART.206 BIS DELLA L.R.65/2014 PER UN IMMOBILE POSTO IN VIA DE COUBERTIN N.4 E 8.

IL DIRIGENTE

- vista la domanda di sanzione pecuniaria protocollata il 13/06/2017 al n. 36769, dalla Sig.ra ALFAIOLI GIUSEPPINA qualità di proprietaria, per incremento di volume e superficie ad un fabbricato residenziale e pertinenza, posti in Empoli via De Coubertin n.c. 4 e 8, dovuto a opere edilizie eseguite in difformità da Concessioni edilizie n. 158 e 158 bis ambedue dell'anno 1967;

- Preso atto che il Tecnico Comunale Geom. Astuti Nicola ha accertato, dalla verifica della documentazione presentata, che il ripristino dello stato dei luoghi non è possibile senza arrecare pregiudizio alla parte realizzata in conformità;

- Verificato che sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 bis, Legge 65/2014 e s.m.i.;

- Che l'intervento accertato non rientra fra quelli annoverati nell'art. 197 della Legge regionale Toscana n.65/2014 e s.m.i., né risultano dotati di autonomia funzionale né risultano demolibili senza pregiudizio della parte realizzata in conformità;

- Che sono pertanto applicabili i disposti dell'art. 206 bis, Legge regionale Toscana n.65/2014 e s.m.i.;

- Che in relazione alle opere in difformità, le stesse, non sono autonomamente utilizzabili;

- Verificato che l'intervento abusivo ha determinato la realizzazione di un incremento di volume e superficie di calpestio pari a mq. 1,89 all'appartamento del piano primo e incremento di volume e superficie di calpestio pari a mq. 0,72 al garage al piano terra. Applicando i parametri sopra indicati il doppio del costo di produzione non raggiunge l'importo minimo previsto per legge.

- Considerato pertanto quanto sopra, vista la Legge Regionale Toscana n. 65/2014 art. 206 e s.m.i., in conformità al quale è stata determinata la sanzione pecuniaria di Euro 516,00 (Euro cinquecentosedici/00) .

I N G I U N G E

Alla Sig.ra

ALFAIOLI GIUSEPPINA nata a Empoli il 2/12/1954, residente a Colle val d'Elsa via Casanuova di Mugnano , in qualità di proprietaria;

di pagare la somma complessiva di **Euro 516,00 (€. cinquecentosedici/00)**, presso la Tesoreria Comunale (BANCO POPOLARE - filiale di Empoli - Via F.lli Rosselli n. 30/A), nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, pena gli atti esecutivi previsti dalle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 07.08.1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente del Settore
PINARELLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.